


ALLEGATO B: ARMONIZZAZIONE ISTITUTI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA LAit

	III° Contratto Integrativo LAit S.p.A.e CCNL METALMECCANICI	IPOTESI DI ARMONIZZAZIONE (entrata in vigore 01/01/2018)
Orario di Lavoro	40 ore di lavoro ridotte a 38 ore settimanali con la contrattazione integrativa (1 ora la concede l'azienda e 1 ora è decurtata dal monte ore dei permessi retribuiti). L'orario giornaliero è di 8 ore ad eccezione del venerdì che è di 6 ore.	37 ore settimanali, ripartite su 5 giornate lavorative. Dal 1 gennaio 2018 al personale che, precedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo, osservava un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali, vengono decurtate n. 32 ore dal monte permessi a disposizione del personale dipendente e n. 16 ore di permessi per eventi e cause particolari (Rif. III Contratto Integrativo Aziendale LAit art. 14).
Flessibilità di entrata in servizio	L'orario di lavoro è così articolato: entrata dalle ore 8,00 alle ore 09,30 (con 30 minuti di tolleranza recuperabili nella stessa giornata). Per il personale di staff, segreterie di direzione, ufficio protocollo, reception ed helpdesk è previsto un orario di ingresso non flessibile.	Per il personale con orario di lavoro standard (rif. accordo integrativo aziendale LAZIOcrea), l'inizio dell'orario di lavoro è fissato alle ore 7:30 e con facoltà da parte del lavoratore di posticipare, fino alle ore 09:30, l'orario di ingresso (flessibilità in entrata), senza tolleranza.
Indennità di mancata flessibilità	Al personale che, per le normali attività lavorative, non gode della flessibilità oraria (staff e segreterie di direzione, ufficio protocollo, reception, helpdesk) è corrisposta un'indennità per ogni effettiva giornata lavorata pari a euro 5,00 al giorno.	In virtù della flessibilità accordata, l'indennità di mancata flessibilità (da rubricarsi come indennità di disagio) verrà mantenuta solo al personale adibito alle attività di Reception ed Help Desk che, per ragioni di servizio, osserverà l'orario di lavoro standard differenziato 2 (rif. accordo integrativo aziendale LAZIOcrea), con inizio dell'orario di lavoro fissato, per esigenze organizzative, ad un'ora determinata nell'arco orario 07:00 -13:00, senza flessibilità in ingresso e con tolleranza di 5 minuti.
Pausa pranzo	Durata della pausa pranzo: minimo 30 minuti e massimo 60 minuti.	La pausa pranzo avrà una durata minima di 15 minuti e massima di 60 minuti. Il personale può fruirne nell'intervallo orario 12:30 - 15:00 e 19:00 - 21:30, tenuto conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Buoni pasto/Indennità di mensa	L'orario giornaliero è di 8 ore ad eccezione del venerdì che è di 6 ore. I venerdì verrà erogato il buono pasto senza necessità di rientro, intendendo che la pausa pranzo potrà essere effettuata dopo le 6 ore lavorative e non sarà necessario rientrare in azienda, dopo la pausa, per timbrare. I dipendenti che, per ragioni di servizio dovranno prorogare l'orario di lavoro oltre le ore 21,00, avranno diritto ad un rimborso a piè di lista, a titolo di indennità di mensa, nel limite di euro 30,00.	Ha diritto al buono pasto il personale che svolge un orario di lavoro effettivo pari o superiore a sei ore. I dipendenti c.d. "normalisti" che, per ragioni di servizio sono tenuti a prorogare l'attività lavorativa oltre le ore 21:00, hanno diritto ad un rimborso a piè di lista, a titolo di "indennità di mensa", nella misura massima di euro 30,00.
Straordinario/ Banca ore	250 ore annue per lavoratore. Le ore di maggiore prestazione lavorativa, su esplicita richiesta del lavoratore, possono confluire nel conto "Banca delle ore" e recuperate nella misura di almeno 1 ora o intera giornata. Per le ore che confluiscano nel monte ore viene corrisposta nel mese successivo a quello dell'effettuazione, la maggiorazione pari al 50% di quella prevista dal vigente CCNL per le ore straordinarie.	Nel rispetto dei limiti posti dalla legge l'Azienda potrà richiedere prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario fino ad un massimo di 250 ore annue individuali, comprensive delle ore accantonate nel conto "banca delle ore". Le prestazioni di lavoro effettive che eccedono l'orario di lavoro ordinario fino alla 40ma ora di servizio, che non confluiscono nel conto della banca ore, saranno considerate <i>lavoro supplementare</i> e retribuite con una maggiorazione del 15%. Le prestazioni di lavoro effettive settimanali che eccedono le 40 ore settimanali, che non confluiscono nel conto della banca ore, saranno considerate <i>lavoro straordinario</i> e retribuite con una maggiorazione del 25%.
Reperibilità	Retribuzione della Reperibilità passiva (disponibilità del lavoratore alla reperibilità): fino al 6° livello: 20,00 euro (dal lun al venerdì) e 30,00 euro per il sabato. Tali importi sono incrementati di 50,00 euro per domenica e festivi. Per i livelli 7° e Q: 25,00 euro (dal lunedì al venerdì) e 35,00 euro per il sabato. Tali importi sono incrementati di 55,00 euro per domenica e festivi. Nel CASO DI INTERVENTO EFFETTUATO NEL PERIODI DI REPERIBILITA': In caso di intervento effettuato nel periodo di reperibilità: ai lavoratori cui, per l'attività fuori dal normale orario di lavoro viene corrisposta la normale retribuzione con le maggiorazioni previste dal CCNL, l'intervento effettuato nel periodo di reperibilità verrà retribuito secondo le stesse modalità; agli altri lavoratori verrà erogato un importo forfettario lordo su base giornaliera commisurato alla complessità degli interventi; fino alle 4 ore euro 30,00 oltre le 4 ore euro 40,00 In caso di interventi tra le ore 22.00 e le 7.00 del giorno seguente, a tutti i lavoratori verrà riconosciuto un periodo di riposo compensativo,	Al personale che, in vista di una eventuale prestazione lavorativa, dovrà porsi in condizione di essere prontamente rintracciato fuori dal proprio orario di lavoro e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta, verrà erogata una indennità di reperibilità nelle misure fissate dall'art.39 del CCNL Federculture: reperibilità fino a 10 ore/giornaliere: 4,50 euro/giorno; reperibilità fino alle 14 ore/giornaliere: 6,75/giorno; reperibilità fino a 24 ore/giornaliere: 10,14/giorno. Il personale assegnato ai servizi della Direzione Infrastrutture (esercizio Sistemi e Reti, Desktop e device management e data Base) manterrà le condizioni disciplinate dall'art. 15 del III Contratto Integrativo LAit., che di seguito si riepilogano: <b>DISPONIBILITA' ALLA REPERIBILITA':</b> Sino alla 6° categoria (CCNL Federculture: Aree B e C): dal lunedì al venerdì euro 20,00 / Sabato Euro 30,00, Categoria 7° (CCNL Federculture: Area D): dal lunedì al venerdì Euro 25,00 / Sabato Euro 35,00. Ad integrazione di quanto stabilito, l'Azienda concederà un <u>incremento dei suddetti importi</u> per la domenica e i festivi, nelle seguenti misure: sino alla 6° categoria (CCNL Federculture: Aree B e C): domenica e festivi: euro 50,00; 7° categoria (CCNL Federculture: Area D): domenica e festivi: euro 55,00. <b>IN CASO DI INTERVENTO EFFETTUATO NEL PERIODI DI REPERIBILITA':</b> Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del servizio di reperibilità, sono regolarmente retribuite secondo le norme relative al lavoro supplementare e straordinario.



ALLEGATO B: ARMONIZZAZIONE ISTITUTI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA LAit

III° Contratto Integrativo LAit S.p.A.e CCNL METALMECCANICI		IPOTESI DI ARMONIZZAZIONE (entrata in vigore 01/01/2018)
Trasferte / Missioni	25 euro/lorde di indennità di missione per trasferte di durata superiore alle 4 ore giornaliere + erogazione del buono pasto; oppure: un rimborso spese a piè di lista per i pasti fino ad un massimo di 30 euro a pasto.	La trasferta (o missione) ricorre quando un lavoratore svolge in via temporanea la propria attività al di fuori dei confini del comune nel quale è situata la sede di lavoro cui è stabilmente assegnato. Il personale autorizzato dal Responsabile alla trasferta dovrà prioritariamente richiedere l'autovettura aziendale e, qualora la stessa non fosse disponibile, potrà utilizzare, previa autorizzazione, il proprio automezzo.  Il personale in trasferta avrà diritto al buono pasto o, in alternativa, ad un rimborso spese a piè di lista per i pasti fino ad un massimo di 30 euro, previa esibizione di regolare ricevuta di pagamento se preventivamente autorizzato.  Al personale in trasfereta sarà corrisposta l'indennità di cui al art. 63, lett. B) del CCNL Federculture.
Maternità	<del>MATERNITA'</del> Astensione obbligatoria: l'Azienda eroga il 100% della retribuzione. Astensione Facoltativa: i primi tre mesi sono retribuiti al 60%, i secondi tre mesi sono retribuiti al 50%	<del>MATERNITA'</del> : In deroga alle disposizioni di legge, per i dipendenti provenienti dal CCNL Metalmeccanici restano in vigore, per 2 anni (2018 e 2019) le attuali condizioni normative.
Bonus Asilo Nido	<del>BONUS ASILO NIDO</del> l'Azienda eroga un bonus massimo di euro 100,00 lordi al mese per ciascun figlio iscritto al nido. Tale bonus non è riconosciuto nei periodi nei quali il dipendente/la dipendente è in aspettativa non retribuita, astensione facoltativa o in congedo, per il figlio in questione, purchè retribuito dall'azienda. Il bonus verrà riconosciuto al nucleo familiare di fatto (marito/moglie, conviventi anche non risultanti da uno stesso stato di famiglia, genitori separati o divorziati) con un reddito complessivo annuo inferiore o uguale ad € 60.000,00 per ogni figlio da zero a tre anni compiuti iscritto a un asilo nido pubblico o privato.	<del>BONUS ASILO NIDO</del> : per i dipendenti provenienti dal CCNL Metalmeccanici restano in vigore per 1 anno (2018) le condizioni normative.
Welfare	<del>WELFARE</del> CCNL Metalmeccanici - Sezione IV, Titolo IV, art. 17: A decorrere dal 1° giugno 2017, l'azienda dovrà mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore annuo di 100 euro (per il 2017), di 150 euro (per il 2018) e di 200 euro (per il 2019). Detti importi sono erogati sottoforma di benefit e non sono soggetti a regime fiscale e contributivo.	<del>WELFARE</del> : per i dipendenti provenienti dal CCNL Metalmeccanici restano in vigore - per le annualità 2018 e 2019 - le disposizioni di cui all'art. 17, sez. IV, titolo IV del CCNL Metalmeccanici.
Formazione continua	<del>FORMAZIONE CONTINUA</del> : CCNL Metalmeccanici - Sezione IV, Titolo VI, art. 7: ai lavoratori in forza a tempo indeterminato che, entro la fine del 2° anno del triennio (2018), non siano stati coinvolti in progetti di formazione aziendali, e per i quali non sia stato programmato un coinvolgimento entro la fine del 3° anno (2019) saranno riconosciute 24 ore pro-capite di cui 2/3 a carico dell'azienda per partecipare a iniziative di formazione continua. La formazione in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008 non rientra in tali percorsi.	<del>FORMAZIONE CONTINUA</del> : per i dipendenti provenienti dal CCNL Metalmeccanici restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 7, sez. IV, titolo VI del CCNL Metalmeccanici.
Visite specialistiche e/o pediatriche	<del>PROVVIDENZE PER FIGLIO DISABILE</del> : Contratto integrativo aziendale LAit, art. 13: A ciascun nucleo familiare nel quale sia presente 1 o più figli o persone equiparate a carico del dipendente, che per grave minoranza fisica o psichica risulti portatore di handicap, ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 2.000,00 a titolo di contributo studi. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare per tutto il periodo previsto dalla scuola dell'obbligo.	<del>PROVVIDENZE PER FIGLIO DISABILE</del> : Allo scopo di sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti 1 o più figli portatori di handicap, l'Azienda erogherà per i suddetti nuclei familiari <u>un contributo studi pari a 1.000,00 annui</u> , da corrispondersi entro il mese di giugno di ciascun anno solare e per tutto il periodo previsto dalla scuola dell'obbligo. I criteri di attribuzione saranno meglio definiti nella Contrattazione Collettiva Aziendale.
Provvidenze per figlio disabile	<del>VISITE SPECIALISTICHE</del> Visite specialistiche/pediatriche per figli minori di anni 14: l'Azienda riconosce n. 20 ore annue	<del>VISITE SPECIALISTICHE E/O PEDIATRICHE (PER FIGLI MINORI DI ANNI 14)</del> : L'Azienda riconosce ai lavoratori n. 14 ore di permesso retribuito/annue per l'effettuazione di visite specialistiche o pediatriche (nel caso di figli di età inferiore ai 14 anni) debitamente documentate. Tali permessi potranno essere fruiti ad ore o ad intere giornate.
Diritto allo studio	180 ore pro-capite per triennio; 120 ore retribuite per la frequenza di corsi di formazione professionali attinenti l'attività svolta in Azienda. n. 3 giorni di permesso retribuito per la preparazione di esami universitari. n. 1 giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell'esame n. 1 giorno di permesso non retribuito su richiesta del lavoratore.	Possono fruire dei permessi studio tutti i lavoratori studenti iscritti e che frequentano regolari corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. La disposizione si applica anche a coloro che frequentano corsi di formazione professionale.  Detti lavoratori potranno fruire di: 150 ore pro-capite per triennio di permessi retribuiti per la frequentazione di corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale; 150 ore pro-capite per ciascun anno di frequenza di corsi di laurea. A far data dal secondo anno di frequenza, tale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all'anno accademico precedente. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, avranno diritto a 2 giorni di permesso retribuito in relazione a ciascun esame sostenuto dovendosi intendere, tale diritto, aggiuntivo rispetto al monte ore disciplinato ai periodi che precedono.

III° Contratto Integrativo LAit S.p.A.e CCNL METALMECCANICI		IPOTESI DI ARMONIZZAZIONE (entrata in vigore 01/01/2018)
Previdenza Complementare	<p><u>Fondo Cometa:</u> La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale sul valore dei minimi tabellari del livello di inquadramento di ciascun lavoratore. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - 1,2% del minimo tabellare a carico del lavoratore; - 2% del minimo tabellare a carico dell'azienda;</p>	<p>Previambiente: La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore (comprensiva degli elementi aggiuntivi della retribuzione). Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - a carico dell'Azienda: 1%; - a carico del lavoratore: 1%;</p>
Assistenza Sanitaria Integrativa	<p>Prevista dall'III Contratto Integrativo LAit, art. 18 e dal CCNL Metalmeccanici, art. Art. 16.</p>	<p>In quanto diritto acquisito, l'Azienda garantirà agli aventi diritto il mantenimento delle medesime condizioni previste dalla polizza sanitaria integrativa derivante da contrattazione integrativa o da contrattazione nazionale collettiva.</p>

